



BANCA PASSADORE & C.

BANCA PRIVATA INDIPENDENTE FONDATA NEL 1888
GENOVA

FOGLIO INFORMATIVO

Conti Finanziamento

Aggiornato al 01 febbraio 2012

(D.Lgs 1/9/93 n.385 – Titolo VI, deliberazione CICR 4/3/2003 e relative disposizioni di attuazione)

Per maggiori informazioni è possibile contattare la Banca
all'indirizzo info@passbanca.it o al numero 010 5393247 (Servizio Marketing)



CONTI FINANZIAMENTO

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca Passadore & C. S.p.A.

Via Ettore Vernazza 27 - 16121 - Genova

Tel.: 010 5393247 – Fax: 010 5393399

Email: info@passbanca.it - Sito internet: www.bancapassadore.it

Iscritta all'albo delle banche N.1094

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI

Struttura e funzione economica

Si tratta di finanziamenti regolati in conto corrente e rivolti alle aziende con specifici fabbisogni di liquidità.

Finanziamento “denaro caldo” o “on call”: Per le aziende che fronteggiano temporanei fabbisogni finanziari. E' una linea di credito utilizzabile per importi fissi e tempi determinati, rivolta a coprire fabbisogni di liquidità immediati e prevedibili in un arco di tempo molto breve.**Linea di credito “stand-by”:** Operazione mediante la quale viene messa a disposizione di un'azienda una linea di credito d'importo predeterminato e per un periodo di tempo fissato con facoltà di utilizzo ripetuto.*Principali rischi (generici e specifici)*

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

- variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di interesse ed altre commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto;
- variabilità del tasso di cambio, qualora l'apertura di credito sia utilizzabile in valuta estera (ad esempio, dollari USA).

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

- Tasso non superiore a: 8,50% annuo (capitalizz.. trimestrale - tasso equivalente: 8,775% - base di calcolo: anno civile)
- Commissioni: nessuna
- Spese di istruttoria nuovo affidamento, rinnovo o variazione in aumento del fido accordato (per affidamenti a partire da €2.000): 0,20% dell'ammontare complessivo del nuovo affidamento accordato (minimo €80,00)
- Commissione di messa a disposizione somme: 0,50% dell'importo accordato
- Penale di rimborso anticipato (per operazioni di “denaro caldo”): 1% dell'importo rimborsato
- Penale di mancato utilizzo (per operazioni di “stand by”): 1% dell'importo concesso e non utilizzato

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)**, previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo alle operazioni di finanziamento, può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca (www.bancapassadore.it).

RECESSO E RECLAMI

Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della Banca in Via Ettore Vernazza, 27 16121 GENOVA.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro 30 giorni, nel caso di reclami afferenti i servizi bancari e finanziari, o entro 60 giorni, nel caso di reclami relativi alle prestazioni di servizi e di attività di investimento e di servizi accessori, può rivolgersi a:

- *Arbitro Bancario Finanziario (ABF)*. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.- *Conciliatore Bancario Finanziario* (Via delle Botteghe Oscure, 54 - 00186 Roma). Per sapere come rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it, oppure chiedere alla banca.- Nel caso in cui il cliente intendesse adire l'autorità giudiziaria ordinaria, ai sensi del D.Lgs. n.28/2010, prima deve obbligatoriamente attivare un procedimento di mediazione rivolgendosi ad uno degli “organismi” abilitati alla mediazione e riconosciuti dall'ordinamento tramite iscrizione al registro del Ministero di Giustizia. Sono compresi tra i citati “organismi”: l'*Organismo di Conciliazione Bancaria* istituito presso il *Conciliatore Bancario Finanziario*, in quanto organismo di mediazione iscritto nel registro di cui sopra, l'*Arbitro Bancario Finanziario (ABF)* - per le controversie aventi ad oggetto i servizi bancari e finanziari assoggettati al titolo VI del Testo Unico Bancario - e la *Camera di Conciliazione e Arbitrato* istituita presso la *CONSOB (Camera CONSOB)* - per le controversie aventi ad oggetto servizi di investimento - in quanto espressamente previsti dall'art. 5, comma 1 del D.Lgs. 28/2010.



Finanziamento “denaro caldo” - Rimborso anticipato

Il finanziamento può essere rimborsato anticipatamente su richiesta del cliente con un preavviso di almeno due giorni lavorativi e con l'applicazione della penale di rimborso anticipato.

LEGENDA

<i>Spese di istruttoria nuovo affidamento, rinnovo o variazione in aumento del fido accordato</i>	Spese per la valutazione e autorizzazione di nuovo affidamento, rinnovo o variazione in aumento del fido accordato.
<i>Commissione di messa a disposizione somme</i>	Commissione calcolata, ai sensi dell'art. 117 bis I comma D. Lgs. 1/9/93 n. 385 Testo Unico Bancario, sulle somme messe a disposizione dalla Banca, in maniera proporzionale alle stesse e alla durata dell'affidamento.
<i>Tasso debitore annuo nominale</i>	Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico del cliente sulle somme utilizzate in relazione al fido e/o allo sconfinamento. Gli interessi sono poi addebitati sul conto.
<i>Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)</i>	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'economia e delle finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM dell'operazione, aumentarlo della metà e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore.

